



Città di Torre del Greco

Città Metropolitana di Napoli

Regolamento per l'attuazione di interventi a sostegno delle
attività commerciali e artigianali ubicate in zone precluse al
traffico per la realizzazione di opere pubbliche

Sommario.....	2
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Beneficiari delle agevolazioni ed esclusioni	3
Art. 3 – Zone precluse al traffico	3
Art. 4 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici.....	3
Art. 5 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 6 – Interventi finalizzati a favorire l'informazione, la visibilità e l'accesso alle attività	4
Art. 7 – Agevolazioni tributarie	4
Art. 8 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni.....	4
Art. 9 – Entrata in vigore.....	5

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995 che riconosce ai Comuni la facoltà di concedere agevolazioni sui tributi locali di loro competenza per gli esercizi commerciali e artigianali, non a carattere stagionale, situati nelle zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, attivate dal Comune di Torre del Greco, che si protraggono per oltre sei mesi.
2. Disciplina altresì iniziative volte al sostegno delle attività stesse.

Art. 2 – Beneficiari delle agevolazioni ed esclusioni

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento esclusivamente gli esercizi commerciali e artigianali la cui sede operativa si affacci, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica.
2. L'accesso alle agevolazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - essere in regola con gli obblighi tributari nei confronti del Comune;
 - aver avuto un ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi inferiore di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (ovvero il totale del fatturato/corrispettivi del periodo dei sei mesi di apertura del cantiere deve essere inferiore di almeno il 30% del corrispondente periodo dell'esercizio precedente).

Art. 3 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

1. Agli operatori che hanno avuto un ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi inferiore di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente è attribuito, in aggiunta alle agevolazioni previste dall'art. 7, in contributo a fondo perduto nella misura massima di € 1.000,00.
2. La misura massima del contributo di cui al presente articolo non potrà comunque eccedere le disponibilità di bilancio, per cui, in caso di in capienza, l'ammontare delle agevolazioni sarà riparametrato in maniera proporzionale.
3. Le stesse agevolazioni sono riconosciute altresì agli operatori neocostituiti, che non hanno la possibilità di dimostrare la perdita di fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Art. 4 – Zone precluse al traffico

1. Le zone direttamente interessate dai lavori devono essere completamente precluse al traffico o avere viabilità a senso unico o alternato o avere uno sbocco impedito dai lavori. In questi casi si considera il solo tratto compreso tra la via interessata dai lavori e la prima via ad essa parallela.
2. Ai fini del computo della durata dei lavori nelle zone precluse, i cantieri saranno considerati aperti a decorrere dalla data di consegna dello specifico tratto di cantiere e saranno considerati conclusi alla data risultante dall'attestazione di ultimazione dei lavori nel medesimo tratto. Entrambe le date verranno attestate dal Dirigente dei Lavori Pubblici sentito il Responsabile del Progetto designato.

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Le agevolazioni si applicano in presenza di lavori di durata superiore a sei mesi.
2. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi nel corso di un anno le agevolazioni si applicano sui tributi dovuti per l'anno stesso.
3. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi, interessando due diverse annualità, le agevolazioni si applicano sui tributi dovuti per l'anno nel corso del quale maturano i sei mesi.

Art. 6 – Interventi finalizzati a favorire l'informazione, la visibilità e l'accesso alle attività

1. Per tutta la durata dei lavori che si protraggono per oltre sei mesi il Comune provvede a segnalare adeguatamente sul proprio portale la presenza dei lavori e le modalità per raggiungere le aree interessate dal cantiere; potranno essere previste altre azioni di informazione di servizio su spazi a disposizione del Comune.
2. A cura dei Settori di competenza viene autorizzata la collocazione di segnaletica alternativa in loco di dimensione massima pari a un mq e di segnali di direzione lungo gli assi principali di accesso alla zona interessata dai lavori, in numero e posizione prestabiliti, eventualmente, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa, anche in deroga alle norme in materia di impiantistica.

Art. 7 – Agevolazioni tributarie

1. Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale è svolta l'attività commerciale/artigiana:
 - a. esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone ricognitorio per le attività che non possono usufruire del suolo pubblico e vedono ridotta l'area esterna di pertinenza;
 - b. esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità; l'esenzione si estende alla segnaletica alternativa autorizzata installata sul territorio;
 - c. riduzione del 50% del tributo dovuto in relazione al servizio rifiuti;
 - d. riduzione del 25% dell'IMU esclusivamente nel caso in cui l'immobile sia di proprietà del commerciante/artigiano che vi esercita l'attività; la riduzione è interamente attribuita alla quota di competenza del Comune.
2. Le stesse agevolazioni sono riconosciute altresì agli operatori neo costituiti, che non hanno la possibilità di dimostrare la perdita di fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
3. Le agevolazioni tributarie per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare un tetto massimo di 5.000,00 euro.
4. In ogni caso la massima riduzione riconosciuta non potrà comunque eccedere le disponibilità di bilancio, per cui, in caso di incapienza, l'ammontare delle agevolazioni sarà riparametrato in maniera proporzionale.

Art. 8 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

1. L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza indirizzata al Settore Tributi, presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il servizio postale o via PEC, a decorrere dal compimento del sesto mese dall'inizio dei lavori ed entro il termine perentorio di chiusura del cantiere.
2. L'istanza deve contenere le generalità e il codice fiscale del titolare dell'attività, la denominazione della stessa, l'indirizzo della sede operativa ubicata nella zona a traffico precluso/limitato in relazione alla quale si richiede l'agevolazione, l'indicazione della proprietà dell'immobile, **nonché i relativi riferimenti catastali.**
3. **L'istante deve allegare il proprio documento di riconoscimento, nonché visura camerale dalla quale si evinca l'ubicazione della sede operativa, la documentazione contabile dalla quale si rileva la perdita di fatturato rispetto al periodo precedente.**
4. **Il Settore Tributi, ricevuta la suddetta istanza, verifica la regolarità dei versamenti di cui all'art. 2, comma 2, e richiede al Dirigente dei Lavori Pubblici parere favorevole circa la presenza dei cantieri e la durata dei lavori.**
5. Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, il Settore Tributi procede allo sgravio/rimborso dei tributi direttamente gestiti; ne dà altresì segnalazione al Concessionario perché proceda analogamente in relazione all'imposta sulla pubblicità.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione dalla data di esecutività della delibera.